

Codice A1906A

D.D. 21 giugno 2019, n. 375

**Approvazione schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte per la prosecuzione delle attività di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Spesa di Euro 300.000,00 e conseguenti registrazioni contabili a valere sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Impegno sul capitolo 138340/2019.**

Premesso che:

La Regione Piemonte, con legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, ha innovato la disciplina in materia di attività estrattive, in precedenza assoggettata alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”;

L'articolo 2, comma 1, della suddetta legge regionale dispone che la Regione pianifichi le attività estrattive e ne regoli l'esercizio, nonché valorizzi e tuteli le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo;

L'articolo 3, comma 1 della legge dispone che la pianificazione delle attività estrattive sia realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 4, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività;

L'articolo 4, commi 1 e 2 della legge dispongono che il PRAE sia redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e con il quadro di governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo e sia coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia, ed in particolare che il PRAE persegua i seguenti obiettivi:

- a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;
- b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
- c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
- d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
- e) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
- f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
- g) favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
- i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
- j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

Preso atto che:

In data 19/12/2017 è stato siglato un Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte per la realizzazione delle attività di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato con Determinazione dirigenziale n. 673 del 18 dicembre 2017 in quanto L'IREs Piemonte, Istituto di Ricerche Economico Sociali, ente istituzionalmente preposto all'attività di ricerca a supporto dell'attività di programmazione della Regione Piemonte, aveva già maturato notevole esperienza nelle tematiche in questione, tramite la "Convenzione per l'aggiornamento dei contenuti tecnici ed economici e di interfaccia con la pianificazione e la vincolistica degli stralci del DPAE con l'obiettivo di fornire i dati e le linee guida direttrici per lo sviluppo della futura pianificazione e programmazione", di cui alla D.D. n. 674 del 6 dicembre 2013;

In virtù di tale esperienza l'IREs aveva già consolidato una rete di rapporti con le strutture accademiche del territorio piemontese dotate delle necessarie conoscenze scientifiche sulle strutture geomorfologiche del territorio, sulla relativa consistenza dei giacimenti potenzialmente coltivabili, e sulle variabili ambientali da prendere in considerazione per lo studio delle migliori alternative di piano, ed era quindi in grado di assumere un ruolo di regia e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro che doveva redigere la proposta di pianificazione;

In base a quanto previsto nell'Accordo di collaborazione siglato in data 19 dicembre 2017 ed approvato con Determinazione dirigenziale n. 673 del 18 dicembre 2017, alla data del 31 dicembre 2018 l'IREs aveva trasmesso alla Regione Piemonte il Documento Programmatico di Piano e il Documento di Specificazione dei Contenuti del Rapporto Ambientale per la VAS risultanti dalle seguenti attività:

- formazione e contrattualizzazione del tavolo tecnico del PRAE che include Politecnico e Università degli Studi di Torino, specificamente, Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente e Dipartimento di Scienze della Terra, Atenei che collaboreranno a specifiche ricerche, oltre al CSI-Piemonte che si occuperà del sistema informativo e degli aspetti cartografici;
- realizzazione della survey on line con operatori e amministratori comunali e prime elaborazioni;
- coordinamento, insieme alla Regione, dei lavori dei tavoli di piano del PRAE;
- la redazione del Documento Programmatico di Piano;
- la redazione del Documento di VAS;

A causa della particolare complessità degli approfondimenti richiesti, non è stato possibile concludere i lavori entro la scadenza dell'Accordo, avvenuta in data 31 dicembre 2018.

Ritenuto che:

Risulta necessario provvedere al completamento dell'elaborazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) ai sensi degli artt. 4, 5 e 43, comma 2, della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive regionali;

Il prosieguo della collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico sociali costituisce il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;

L'esclusiva titolarità degli studi e dei relativi dati, in capo alla Regione e all'IREs, garantisce la possibilità di monitorare le evoluzioni storiche a livello regionale, ed è di specifico interesse della Regione Piemonte e della Comunità;

Considerati inoltre i comuni fini istituzionali e l'interesse pubblico perseguito nella realizzazione delle suddette attività, la Regione intende stipulare un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 22 della L.R. 14/2014, per la collaborazione con l'IRES Piemonte per la realizzazione delle attività sopra citate.

Preso atto che:

Con D.C.R. n. 234-36975 del 10 ottobre 2017 è stato approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 ter della l.r. n. 43/1991 e s.m.i., il Programma triennale di ricerca 2017 – 2019 dell'IRES Piemonte, per lo svolgimento di attività e servizi a supporto diretto del governo regionale;

Nel programma triennale 2017 – 2019, alla voce 1. Ambiente e territorio, è prevista, tra le altre, l'attività di redazione in collaborazione con la Regione, del PRAE, al fine di orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio, ridurre la compromissione di suolo e limitarne il consumo, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali di cava, migliorare la sicurezza del territorio;

Visto:

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", che all'art. 5 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" al comma 6 stabilisce a quali condizioni l'accordo tra più amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell'ambito di applicazione del codice stesso, ovvero:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Considerato che per il presente accordo risultano verificate le predette condizioni, in quanto l'accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e che è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, e l'attività in questione rientra pienamente nelle funzioni e nei compiti statuiti in capo all'IRES dalla Legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte I.R.E.S." artt. 2 e 3, e che l'Ires non svolgerà sul mercato aperto l'attività interessata dalla collaborazione;

Preso atto che l'IRES ha elaborato e trasmesso alla Regione Piemonte il programma di attività per il completamento dell'elaborazione del PRAE, da svolgere in collaborazione con la Regione, individuato quale Allegato A – Pianificazione Operativa – allegato allo schema di Accordo per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di considerare il programma di attività specificato nell'Allegato A – Pianificazione Operativa – allegato allo schema di Accordo per farne parte integrante e sostanziale, idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e congruo per quanto specificato nell'ulteriore Allegato B, relativo alle voci di costo rendicontabili e loro ripartizione di massima, e ai costi massimi stimati per l'attività;

Si ritiene di poter approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte per la prosecuzione delle attività di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, unitamente al citato Allegato A – Pianificazione Operativa, e all'ulteriore Allegato B, relativo alle voci di costo rendicontabili e loro ripartizione di massima, e ai costi massimi stimati per l'attività;

Preso atto che le risorse regionali necessarie all'attuazione del presente provvedimento sono stabilite dall'art. 45 comma 1 della legge regionale 23/2016.

Preso atto che la spesa relativa all'attuazione del presente provvedimento, pari a Euro 300.000,00 per il 2019 trova copertura a valere sul capitolo 138340 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021

Rilevato che:

si rende necessario fare fronte alla suddetta spesa con l'assunzione del seguente impegno per l'importo complessivo di € 300.000,00 sul capitolo 138340/2019;

Dato atto che:

- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e, in particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell'esercizio 2019;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

vista la D.G.R n. 1-8566 del 22/03/2019 avente per oggetto “Legge regionale 19 marzo 2019 n. 9. "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

Vista la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 recante “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Visto l'art. 17 L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 56 del suddetto decreto legislativo.

Visti gli artt. 15, 23, comma 1, lett. d), 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.AA."

Vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione.

Vista la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03.08.2016, Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Prime indicazioni operative.

Vista la L.R. n. 19/03/2019 n. 9 recante " Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R n. 1-8566 del 22/03/2019 avente per oggetto "Legge regionale 19 marzo 2019 n. 9. "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G..R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

Vista la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 recante "Articolo 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi;

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 2019- 2021 della Regione Piemonte.

*determina*

per le motivazioni indicate in premessa

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte per il completamento delle attività di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all'allegato 1, ed allegati A e B, per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

di fare fronte alla spesa relativa all'attuazione del suddetto Accordo di collaborazione con l'assunzione del seguente impegno per l'importo complessivo di € 300.000,00 sul capitolo 138340 – Impegno n. \_\_\_\_\_/2019:

transazione elementare missione 14 programma 01

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 Altri servizi n.a.c.  
Cofog:04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie  
Transazione Unione Eur: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea  
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 3 "Spese della gestione ordinaria della Regione"

di demandare al Responsabile del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari per l'attuazione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d), del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Edoardo Guerrini

Allegato

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI  
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO  
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.**

**TRA**

**la Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) rappresentata dal Dirigente del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini del presente Accordo presso la Direzione Competitività del Sistema regionale, con sede in Torino, Via A. Pisano, 6

**E**

**l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte**, di seguito denominato **IRES** (C.F.: 80084650011 e P.I.: 04328830015), con sede in Torino, Via Nizza, n. 18, iscritto all'Anagrafe nazionale delle Ricerche con codice n. B1290YU8, rappresentato dal suo Presidente *pro-tempore*, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'IRES, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 3 l.r. n. 43, del 3 settembre 1991.

**Premesso che**

- la Regione Piemonte, tramite la Direzione Competitività del Sistema Regionale ed il Settore "Polizia mineraria, cave e miniere", ha competenza in merito all'attuazione della l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 ed, in particolare, alla predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), che deve essere approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 l.r. 23/16;
- gli obiettivi del Piano regionale delle attività estrattive sono definiti dall'art. 4 legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 e consistono precisamente nel:
  - a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;
  - b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
  - c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
  - d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;

- e) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
- f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
- g) favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
- i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
- j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche;

- l'IRES Piemonte, Istituto di Ricerche Economico Sociali, ente istituzionalmente preposto all'attività di ricerca a supporto dell'attività di programmazione della Regione Piemonte, ha maturato notevole esperienza nelle tematiche in questione, tramite la "Convenzione per l'aggiornamento dei contenuti tecnici ed economici e di interfaccia con la pianificazione e la vincolistica degli stralci del DPAE con l'obiettivo di fornire i dati e le linee guida direttrici per lo sviluppo della futura pianificazione e programmazione", di cui alla D.D. n. 674 del 6 dicembre 2013;

- con D.C.R. n. 234-36975 del 10 ottobre 2017 è stato approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 ter della l.r. n. 43/1991 e s.m.i., il Programma triennale di ricerca 2017 – 2019, dell'IRES Piemonte, per lo svolgimento di attività e servizi a supporto diretto del governo regionale;

- nel programma triennale 2017 – 2019, alla voce 1. Ambiente e territorio, è prevista, tra le altre, l'attività di redazione in collaborazione con la Regione, del PRAE, al fine di orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio, ridurre la compromissione di suolo e limitarne il consumo, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali di cava, migliorare la sicurezza del territorio;

- la predetta attività progettuale è finanziata in parte dal fondo istituzionale IRES e in parte dalla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale;

- risulta necessario completare l'elaborazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) ai sensi degli artt. 4, 5 e 43, comma 2, della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive regionali;

- la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico sociali costituisce il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Accordo è stipulato in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed è, pertanto, escluso dal campo di applicazione del Codice dei contratti in quanto:

- stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e le Amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione [art.5 comma 6 lett. a), b) e c) d.lgs. 50/2016];

- l'esclusiva titolarità degli studi e dei relativi dati, in capo alla Regione e all'IRES, garantisce la possibilità di monitorare le evoluzioni storiche a livello regionale, ed è di specifico interesse della Regione Piemonte e della Comunità;

#### **Preso atto che:**

- con la determina n. 673 del 18/12/2017 il dirigente responsabile del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, Dott. Edoardo GUERRINI, ha approvato l'Accordo di collaborazione tra l'IRES e la Regione Piemonte per la redazione del Piano delle attività estrattive ed ha assunto il necessario impegno delle risorse economiche a titolo di ristoro delle spese che l'IRES sosterrà per la realizzazione dell'attività oggetto dell'Accordo;

- in data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra amministrazioni per la realizzazione delle attività di redazione del Piano Regionale delle attività Estrattive tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte;

- nel corso dell'anno 2018 l'IRES ha svolto le seguenti attività:

- formazione e contrattualizzazione del tavolo tecnico del PRAE che include Politecnico e Università degli Studi di Torino, specificamente, Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente e Dipartimento di Scienze della Terra, Atenei che collaboreranno a specifiche ricerche, oltre al CSI-Piemonte che si occuperà del sistema informativo e degli aspetti cartografici;
- realizzazione della survey on line con operatori e amministratori comunali e prime elaborazioni;
- coordinamento, insieme alla Regione, dei lavori dei tavoli di piano del PRAE;
- la redazione del Documento Programmatico di Piano;
- la redazione del Documento di VAS;

- l'IRES ha trasmesso alla Regione Piemonte il Documento Programmatico di Piano e il Documento di Specificazione dei Contenuti del Rapporto Ambientale per la VAS con nota prot. n. 2129 del 19/12/2018, acquisita con prot. n. 117820/A1906A del 21/12/2018;

- la contribuzione finanziaria, a ristoro delle spese sostenute da IRES per le attività svolte nel 2018, è stata erogata secondo le seguenti fasi:

- a) il 20% dell'importo pari a 120.000,00 euro (euro centoventimila,00) è stato erogato con atto contabile n 2018/750/ALG in data 08/03/2018, in seguito alla consegna della relazione attestante le attività di predisposizione e individuazione del gruppo di lavoro, redazione di un primo piano delle attività e predisposizione di questionari da somministrare agli attori territoriali;
- b) il 30% dell'importo pari a 180.000,00 euro (euro centoottantamila,00) è stato erogato con atto contabile n 2019/1166/ALG V.0 in data 12/03/2019, in seguito alla consegna del Documento Programmatico di Piano e del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, di cui al punto 6 dell'allegato documento "Pianificazione operativa";

- poiché l'Accordo è scaduto in data 31 dicembre 2018 ma il cronoprogramma delle attività ha subito ritardi a causa della particolare complessità degli approfondimenti richiesti, si rende necessario procedere alla stipulazione di un nuovo Accordo al fine di consentire la conclusione dei lavori;

- vista la determina ... ..del ..... 2019 del dirigente responsabile del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, Dott. Edoardo GUERRINI, con la quale viene approvato il presente Accordo di collaborazione tra l'IRES e la Regione Piemonte per la prosecuzione dei lavori di redazione del Piano delle attività estrattive.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 - Oggetto dell'Accordo**

Con la sottoscrizione del seguente Accordo, le Parti intendono riavviare il rapporto di collaborazione già instaurato con l'Accordo sottoscritto in data 21/12/2017 e finalizzato all'elaborazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

La collaborazione viene attuata secondo quanto previsto dal documento “Pianificazione operativa”, di cui all’Allegato A) del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le parti, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a collaborare, per tutta la durata del presente Accordo, per lo sviluppo e il potenziamento di un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati utile agli operatori pubblici interessati alla pianificazione delle attività estrattive.

### **Art. 3 – Compiti e obblighi delle Parti**

La Regione Piemonte mette a disposizione la Banca dati delle Attività Estrattive in suo possesso e il relativo supporto informatico per l'aggregazione dei dati e della documentazione presente agli atti, nonché tutte le cartografie e le banche dati territoriali con i tematismi già implementati e georeferenziati a cura delle Direzioni regionali competenti rappresentate nel GRI.

L’IRES provvede ad inviare alla Regione i propri elaborati, in coerenza con gli standards delle banche dati di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto al punto 10 dell’allegato documento “Pianificazione operativa”.

### **Art. 4 – Collaborazioni esterne**

Per l’elaborazione del piano delle attività estrattive, l’IRES, ha stipulato accordi di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Università e con il Dipartimento di Ingegneria dell’ambiente del Politecnico di Torino, in quanto, le attività connesse all’elaborazione del piano di che trattasi implicano anche attività di ricerca proprie dei due Atenei. A tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro (successivamente abbreviato con la sigla Gruppo di Piano GP) che ha operato in costante raccordo con un Gruppo Regionale Interdirezionale appositamente costituito (successivamente abbreviato con la sigla GRI), formato da rappresentanti delle seguenti direzioni regionali: Competitività del Sistema regionale; Ambiente, governo e tutela del territorio; Agricoltura; Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica.

I gruppi di lavoro (GP e GRI) possono avvalersi di professionalità specifiche di altri enti strumentali della Regione Piemonte e del CSI che si occuperà del sistema informativo e degli aspetti cartografici.

### **Art. 5 - Durata e decorrenza dell’Accordo**

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata sino al 31 dicembre 2019; è rinnovabile e prorogabile previo Accordo esclusivamente scritto tra le parti.

### **Art. 6 - Responsabili del progetto**

L’IRES svolge le attività di cui al presente Accordo sotto la direzione e coordinamento del Direttore dell’Istituto, Dott. Marco SISTI coadiuvato dal Dirigente responsabile Dott. Fiorenzo FERLAINO;

al Direttore compete la responsabilità dell'adempimento delle attività di studio e ricerca previste dall'Accordo stesso.

Il Referente per la Regione Piemonte è il Dott. Edoardo GUERRINI, Dirigente del Settore Polizia mineraria, cave e miniere.

#### **Art. 7 - Modifiche**

Le parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo, in particolare alle attività e al piano delle risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando che non sarà incrementato l'importo complessivamente attribuito ad IRES ai sensi dell'articolo seguente.

#### **Art. 8 - Ristoro delle spese sostenute**

Per l'attuazione del presente Accordo, la Regione Piemonte, in applicazione del programma di attività previsto, a valere sul competente capitolo di bilancio triennale 2017/2019, con la somma, pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00), provvederà a coprire le spese di collaborazione con gli Atenei e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nella collaborazione alla stesura del piano, a coprire le spese di personale esterno selezionato ai sensi dell'art.7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, a coprire parte delle spese del personale dipendente IRES dedicato, le spese di trasferta del personale dell'IRES direttamente imputabili, in modo documentato, alle attività del presente Accordo, nonché per le altre spese generali sostenute ed ammissibili.

Le contribuzioni seguiranno le seguenti fasi:

- a) il 60% dell'importo totale, pari ad euro 180.000,00 (centottantamila/00) al termine dell'elaborazione del PRAE e del rapporto ambientale a seguito della prima conferenza di co-pianificazione, come previsto ai punti 7 e 8 dell'allegato documento "Pianificazione operativa" ed emissione di nota di addebito da parte dell'IRES;
- b) il 20% dell'importo totale, pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) al termine dell'elaborazione delle modifiche al PRAE susseguenti alla seconda conferenza di co-pianificazione e al parere motivato di VAS, come previsto al punto 9 dell'allegato documento "Pianificazione operativa" ed emissione di nota di addebito da parte dell'IRES;
- c) il saldo, pari al 20% dell'importo totale, quindi euro 60.000,00 (sessantamila/00) al termine dell'attività di revisione e assistenza tecnica al Consiglio regionale nel corso dell'iter consiliare di approvazione del Piano ed emissione di nota di addebito da parte dell'IRES.

La Regione provvede all'erogazione dei rimborsi delle spese dirette sostenute da IRES entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste ed a seguito della consegna della documentazione prevista per ogni fase e della verifica della regolarità e completezza della stessa da parte degli uffici regionali.

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento delle varie tranches convenute potrà essere sospeso e quindi ritardato.

Le spese ammissibili rimborsabili nonché l'ammontare degli importi stimati per ciascuna voce di spesa sono individuati nell'Allegato B) al presente Accordo "Spese rimborsabili".

#### **Art. 9 – Documentazione delle spese sostenute da IRES**

L'IRES s'impegna a trasmettere alla Regione Piemonte, qualora richiesto, copia dei documenti delle spese effettuate per la realizzazione del presente Accordo comprendenti, incarichi esterni di collaborazione e consulenza, spese di viaggi, spese di *editing* e di comunicazione e quant'altro concerna le spese dedicate.

#### **Art. 10 – Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche**

Il lavoro di ricerca e la stesura dei rapporti, di cui al punto 4 dell'allegato documento "Pianificazione operativa", realizzati dall'IRES, appartengono in egual misura alla Regione e all'IRES ed entrambi potranno utilizzarli per i fini consentiti dalla legge.

#### **Art. 11 - Ritardo, inadempimento e clausola risolutoria**

Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto concordato, ovvero ritardi nella relativa esecuzione non imputabili a cause di forza maggiore, il pagamento sarà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall'Amministrazione regionale. La Regione Piemonte potrà chiedere la risoluzione del rapporto regolato dal presente Accordo, qualora venga meno il rispetto delle modalità di attuazione definite.

#### **Art. 12 – Obblighi di condotta**

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 1- 1717 del 13 luglio 2015, richiamato nel paragrafo 8.1.2 del piano di prevenzione della corruzione 2016- 2018, approvato con D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016, che ivi si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato allo stesso. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa della risoluzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **Art. 13 - Recesso**

Il recesso dal presente atto è consentito ove le parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

#### **Art. 14- Responsabilità di IRES**

L'IRES è direttamente responsabile di ogni danno causato, con dolo o colpa, a terzi in esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo.

#### **Art. 15- Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per la stipulazione del presente Accordo in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito "GDPR" e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

##### **1) Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti dalla Regione Piemonte per la stipulazione dell'Accordo**

I dati personali acquisiti per la stipulazione dell'Accordo sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla stipulazione e conseguenti adempimenti di legge inerenti il presente Accordo, relativo alla redazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE). I dati vengono acquisiti dalla Direzione "Competitività del sistema regionale", Settore "Polizia mineraria, cave e miniere".

L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento dei dati sono il dirigente *pro tempore* del Settore “Gestione amministrativa e finanziaria” della Direzione “Competitività del sistema regionale” e i dirigenti *pro tempore* degli altri settori della direzione o della direzione stessa eventualmente coinvolti nel trattamento.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali saranno comunicati al settore “Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici” della Direzione “Affari istituzionali e Avvocatura” e all’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti inerenti la repertoriazione e registrazione del contratto.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altre direzioni o altri settori della Regione Piemonte per ulteriori adempimenti di legge e per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza oppure ai soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge nonché ad altri soggetti pubblici nei casi previsti dalla legge.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

## **2) Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti da IRES Piemonte per la stipulazione dell'Accordo**

I dati personali acquisiti per la stipulazione dell'Accordo sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla stipulazione e conseguenti adempimenti di legge inerenti il presente Accordo, relativo alla redazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE). I dati vengono acquisiti dall'Amministrazione di Ires Piemonte ed eventualmente comunicati ad altri settori dell'Istituto per adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale di competenza.

L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Titolare del trattamento dei dati è IRES Piemonte, con sede in via Nizza, 18, 10125 Torino. Il Responsabile del trattamento degli stessi è il Direttore dell'Istituto. I dati di contatto del Titolare sono PEC: [ires@pec.irespiemonte.it](mailto:ires@pec.irespiemonte.it).

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione di Ires Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge nonché ad altri soggetti pubblici nei casi previsti dalla legge.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

**Art. 16 – Nomina a Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/2016  
sulla protezione dei dati personali (GDPR)**

Poiché l'attività oggetto del presente Accordo comporta il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare e il dirigente responsabile del settore Polizia mineraria, cave e miniere, Direzione Competitività del Sistema regionale è delegato, **IRES Piemonte** con sede in Torino, Via Nizza, 18 - C.F.: 80084650011 - P.I.: 04328830015 è **nominato Responsabile del trattamento esterno** delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate, disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR) secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate:

1) Oggetto del trattamento

il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di dati / banche dati

- I. Banca dati delle attività estrattive (BDAE);
- II. dati raccolti in occasione della compilazione del questionario somministrato agli esercenti le attività estrattive ed ai Comuni della Regione Piemonte;

messi a disposizione del delegato del Titolare mediante accesso diretto alla BDAE e raccolti direttamente presso l'interessato.

Le tipologie di dati trattati sono le seguenti

- dati personali;

e concernono le seguenti categorie di interessati

- A. imprese individuali esercenti le attività estrattive presenti nel territorio della Regione Piemonte;
- B. soggetti titolari di cariche nelle società esercenti le attività estrattive presenti nella Regione Piemonte ;
- C. personale dipendente, consulenti e soggetti assimilati incaricati della compilazione del questionario;
- D. dipendenti dei Comuni interessati dal questionario;

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà

qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

## 2) Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione all'Accordo richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

La presente nomina ha efficacia fintanto che l'Accordo nell'ambito del quale viene effettuata sarà produttivo di effetti, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora l'Accordo tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina cesserà automaticamente di produrre effetti, senza necessità di comunicazioni di alcun tipo fra le parti; conseguentemente, il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati per conto del Titolare.

## 3) Istruzioni documentate art. 28 par.3 Reg. UE 679/2016 (GDPR)

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile del trattamento deve dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR), in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati del trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;
- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del DGPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

#### 4) Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da IRES Piemonte esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente Accordo .  
Conseguentemente i dati non saranno:

1. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione dell'Accordo;
2. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dell'Accordo.

5) Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, comma 1 del GDPR.

6) Gestione subappalti. Manleva.

Con il presente Accordo, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito ai trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di

risarcimento e/ sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### 7) Ulteriori garanzie

Il Responsabile del trattamento si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

#### 8) Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente Accordo. In ogni caso, il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso, indennità o rimborso derivante dal medesimo.

### **Art. 17 – Legge applicabile e Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

Per la risoluzione di eventuali controversie connesse al presente Accordo che non possano essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

**Art. 18 – Firma digitale, imposta di bollo e registrazione**

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della legge 241/1990.

Le spese di bollo relative alla stipula della presente Accordo sono a carico dell'IRES. senza diritto di rivalsa.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, li \_\_\_\_\_

**REGIONE PIEMONTE**

Dirigente Settore Polizia mineraria, cave e miniere

\_\_\_\_\_

IRES Piemonte

Istituto di Ricerche Economico Sociali

Il Presidente

\_\_\_\_\_

## PIANIFICAZIONE OPERATIVA

**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.**

**TRA**

**la Regione Piemonte**

**E**

**l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, di seguito denominato IRES**

### **1. Obiettivi specifici**

Il presente documento è finalizzato all'elaborazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive e del Documento Programmatico di Piano, così come previsto dall'art. 2 dell'Accordo di collaborazione tra le Parti, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

### **2. Linee Guida per l'elaborazione del PRAE**

L'elaborazione del PRAE dovrà assumere, come punto di partenza, il quadro dell'analisi conoscitiva, fornito dalla Regione attraverso il censimento delle cave esistenti e autorizzate e di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale, nonché delle esigenze espresse sia da coloro che operano, con diversa misura e ruolo, nel settore estrattivo regionale sia dagli altri principali portatori d'interesse pubblici e privati. Il Piano inoltre dovrà essere elaborato utilizzando la cartografia e gli standards già utilizzati dalle banche dati regionali già sviluppate (BD3) e sovrapponendo i tematismi già implementati dalle altre Direzioni regionali coinvolte nel GRI, come ad esempio i dati inerenti la Difesa del suolo e l'assetto idrogeologico, i Parchi e le altre aree regionali protette, ecc.

Il PRAE sarà suddiviso in tre comparti estrattivi, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze e precisamente:

- a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
- b) pietre ornamentali;
- c) materiali industriali.

L'impostazione del piano di attività seguirà, infine, un'ottica di lungo periodo in grado di disegnare i tratti essenziali del settore e delle sue specificità territoriali per l'intero periodo di programmazione previsto e per predisporre il quadro di conoscenza necessario a impostare eventuali varianti.

### **3. Obiettivi del PRAE**

Sulla base delle ricerche effettuate e sulla migliore letteratura scientifica prodotta sulle *best practices* nel settore, l'IRES dovrà elaborare il PRAE in modo che possa perseguire i seguenti specifici obiettivi:

- a) la definizione delle linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;
- b) la tutela e salvaguardia dei giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
- c) la valorizzazione dei materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
- d) l'uniformazione dell'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
- e) l'orientamento delle attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
- f) la promozione, tutela e qualificazione del lavoro e delle imprese;
- g) la facilitazione del recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- h) l'assicurazione del monitoraggio delle attività estrattive;
- i) la facilitazione delle sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
- j) la dotazione di indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

### **4. Modalità di elaborazione del PRAE**

Il PRAE, secondo quanto previsto all'art. 5 della l.r. n. 23/2016, viene elaborato attraverso le seguenti fasi:

- elaborazione del Documento Programmatico di Piano, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
- elaborazione della bozza del PRAE, a seguito della prima conferenza di copianificazione e valutazione finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento Programmatico di Piano e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS;
- acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale e rielaborazione del PRAE corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, a seguito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione nonché a seguito del parere motivato espresso dalla Regione relativo alla VAS.

Tali passaggi terranno conto dei tempi stabiliti dalla legge e in particolare dall'art. 5 e dall'art. 43 comma 2 della l.r. n. 23/2016.

### **5. Contenuti del PRAE**

Come previsto all'art. 5 comma 6 della l.r. n. 23/2016, i contenuti essenziali del PRAE sono:

- il quadro dell'analisi conoscitiva, che comprende il censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale;
- i criteri di integrazione e raccordo del piano con le normative vigenti relative alla disciplina di altri tipi di attività, nonché di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;
- la determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale;
- l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;
- la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per il recupero ambientale e paesaggistico e per la compensazione territoriale, al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale;

- i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;
- gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite;
- i criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio ed attività estrattive.

In armonia con quanto indicato nella legge, le attività da prevedere possono essere ricondotte a tre categorie principali.

#### **1. *Contenuti di natura trasversale dei tre stralci***

Queste attività possono prendere in esame l'intero ambito di pianificazione e, più in generale, delle linee di indirizzo del settore estrattivo, oppure possono riguardare temi più specifici, sebbene sempre trasversali ai diversi stralci degli agglomerati, pietre ornamentali e materiali industriali. In questo caso le indicazioni di piano faranno riferimento ad aspetti comuni, come la regolazione dei diversi bacini presenti sul territorio piemontese.

#### **2. *Pianificazione riconducibile a un singolo stralcio***

In questo caso la regolazione farà riferimento all'ambito di piano di un comparto specifico. Essa può riguardare obiettivi e temi di carattere generale oppure puntare ad approfondire la realizzazione di obiettivi di misure particolari relative al comparto.

#### **3. *Studi, analisi e ricerche a supporto del PRAE***

A supporto dell'attività dell'ufficio di Piano, è opportuno strutturare un Osservatorio Attività Estrattive nel quale far confluire tutti i dati derivanti dalle attività autorizzate nel corso del periodo di validità del Piano, e prescritti dal relativo piano di monitoraggio, al fine di descrivere gli effetti delle politiche di piano e valutarne l'efficacia, anche in relazione alle successive revisioni a cadenza decennale.

### **6. Il Documento Programmatico di Piano**

L'IRES in accordo con il Gruppo di Piano (GP) e il Gruppo Regionale Interdirezionale (GRI), ha predisposto il Documento Programmatico di Piano che contiene le specificazioni dei contenuti del PRAE così come dettagliati al punto 5, nonché il documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, seguendo le indicazioni dettate dal "Documento

propedeutico alle Attività di pianificazione delle attività estrattive della Regione Piemonte” approvato con D.G.R. n. 28-5900 del 10/11/2017.

Il Documento Programmatico, una volta adottato dalla Giunta regionale, viene trasmesso ai soggetti dettagliati all’art. 5 c. 1 lett. a) della l.r. n. 23/2016 e quindi sottoposto all’esame della prima conferenza dei servizi di copianificazione.

### **7. Redazione del Piano e sua prima adozione**

Acquisiti i contributi dei soggetti di cui sopra e il parere conclusivo della prima conferenza di copianificazione, l’IRES dovrà, poi, in accordo con il GP e il GRI, predisporre il Piano così come previsto dall’art. 5, comma 1 lett. b), della legge. Questa prima redazione del Piano dovrà essere adottata dalla Giunta regionale e pubblicata nelle forme di legge, aprendosi così il termine ivi previsto di sessanta giorni per le osservazioni del pubblico e di tutti i soggetti preposti. Essa dovrà contenere, in accordo con quanto già indicato nel documento propedeutico, quanto sotto esplicitato:

- 1) La determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale. In particolare verranno sviluppati i seguenti punti:
  - determinazione dei fabbisogni per il comparto aggregati;
  - determinazione dei fabbisogni per il comparto pietre ornamentali;
  - determinazione dei fabbisogni per il comparto minerali industriali.
- 2) I criteri di integrazione e raccordo del Piano con le normative vigenti relative alla disciplina di altri tipi di attività, nonché di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti. In particolare verranno sviluppati i punti:
  - analisi dei Piani vigenti a livello regionale (PTR, PPR, PTA, PAI etc.) e provinciale (PTCP), con particolare riferimento a vincoli, prescrizioni e indirizzi che hanno un’influenza diretta sul settore estrattivo;
  - analisi su base cartografica dell’interazione fra l’insieme dei vincoli esistenti e bacini e poli estrattivi, al fine di individuare localizzazione, qualità e tipologia di possibili conflitti fra interessi diversi (es. economico-estrattivi vs. di tutela risorse ambientali, culturali e paesaggistiche);

- individuazione, anche attraverso un continuo raccordo con il GRI, dei criteri di integrazione con piani e normative vigenti, e loro traduzione in termini normativi e procedurali all'interno del PRAE.

3) Il quadro dell'analisi conoscitiva, che comprende il censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale. Più nello specifico verranno trattati:

- censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale;
- indicazione da fonte bibliografica delle cave storiche recuperate o antecedenti alla l.r. n. 69 del 22 novembre 1978.

4) L'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree, secondo:

- individuazione di bacini e poli per il comparto aggregati;
- individuazione di bacini e poli per il comparto pietre ornamentali;
- individuazione di bacini e poli per il comparto minerali industriali;
- definizione delle schede dei singoli poli - comparto aggregati;
- definizione delle schede dei singoli poli - comparto pietre ornamentali;
- definizione delle schede dei singoli poli - comparto minerali industriali.

L'individuazione dei poli per lo sviluppo delle attività estrattive sarà effettuata anche con l'ausilio di strumenti, quali questionari, schede informative ecc., ad evidenza pubblica somministrati agli operatori del settore allo scopo di raccogliere le esigenze di sviluppo delle attività già insediate sul territorio.

5) La definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per il recupero ambientale e paesaggistico e per la compensazione territoriale, al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale, attraverso:

- definizione dei criteri e delle norme per l'esercizio dell'attività estrattiva - comparto aggregati,
- definizione dei criteri e delle norme per l'esercizio dell'attività estrattiva - comparto pietre ornamentali,

- definizione dei criteri e delle norme per l'esercizio dell'attività estrattiva - comparto minerali industriali,
- definizione dei criteri e delle norme per il recupero ambientale e paesaggistico,
- definizione dei criteri e delle norme per la compensazione territoriale.

6) I criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio, per mezzo di:

- eventuale indagine su buone pratiche di recupero;
- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto aggregati;
- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto pietre ornamentali;
- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto minerali industriali;

7) Gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite, secondo:

- eventuale indagine su buone pratiche di riuso/rifunzionalizzazione, anche a livello internazionale;
- definizione di indirizzi, anche di tipo economico/finanziario, per la rifunzionalizzazione delle aree estrattive - comparto aggregati;
- definizione di indirizzi, anche di tipo economico/finanziario, per la rifunzionalizzazione delle aree estrattive - comparto pietre ornamentali;
- definizione di indirizzi, anche di tipo economico/finanziario, per la rifunzionalizzazione delle aree estrattive - comparto minerali industriali.

8) I criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio ed attività estrattive, per mezzo di:

- definizione di criteri e procedure per dirimere conflitti fra esigenze economico-produttive e necessità di tutelare le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche - comparto aggregati;

- definizione di criteri e procedure per dirimere conflitti fra esigenze economico-produttive e necessità di tutelare le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche - comparto pietre ornamentali;
- definizione di criteri e procedure per dirimere conflitti fra esigenze economico-produttive e necessità di tutelare le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche - comparto minerali industriali.

9) Gli indirizzi per la regolamentazione e la valutazione degli interventi estrattivi di bonifica agraria e miglioramento fondiario, che comportino l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o il conferimento al di fuori dei propri fondi.

### **8. Il Rapporto ambientale per la VAS**

L'IRES in accordo con il GP e il GRI dovrà, contestualmente alla prima redazione del Piano, anche elaborare il "Rapporto ambientale per la VAS". La redazione del Piano e del Rapporto devono procedere in parallelo in quanto le scelte di Piano devono continuamente essere rapportate all'analisi degli impatti da esse derivanti, in modo da pervenire alle scelte che comportino il minore impatto e compromissione delle matrici ambientali.

Tale rapporto si baserà su due grandi metodiche: la classe dei modelli DPSIR e la classe dei modelli degli "indicatori sintetici".

Il "set di indicatori" interesserà i punti seguenti:

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

I contenuti di questo punto trattano:

- dell'inquadramento normativo sia a scala nazionale che regionale;
- della sintesi dei contenuti del PRAE;
- dell'analisi di obiettivi, strategie e linee di azione dei principali piani di livello regionale;
- dell'analisi di obiettivi, strategie e linee di azione dei principali piani di livello provinciale/ATO.

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano o del programma. I contenuti trattano, adattandoli alla scala regionale, della:

- analisi dei flussi di materia;

- analisi delle componenti ambientali: acqua;
- analisi delle componenti ambientali: agenti fisici (radiazioni, elettromagnetismo);
- analisi delle componenti ambientali: aria;
- analisi delle componenti ambientali: biodiversità;
- analisi delle componenti ambientali: energia;
- analisi delle componenti ambientali: rifiuti;
- analisi delle componenti ambientali: rischio industriale;
- analisi delle componenti ambientali: rumore;
- analisi delle componenti ambientali: salute;
- analisi delle componenti ambientali: sistema agroforestale;
- analisi delle componenti ambientali: sistema geo-giacimentologico;
- analisi delle componenti ambientali: sistema idrologico ed idrogeologico.

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. I contenuti trattano, adattandoli alla scala regionale, della:

- analisi del sistema delle aree protette e del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico (PPR);
- analisi del sistema vincolistico (PPR).

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

In particolare IRES farà l'analisi delle interferenze fra bacini e poli estrattivi e aree protette (Rete Natura 2000).

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. I punti relativi riguardano:

- l'analisi degli obiettivi di protezione ambientale contenuti nei principali provvedimenti di scala sovra-regionale;

- la verifica di coerenza esterna fra gli obiettivi del PRAE e gli obiettivi di protezione ambientale contenuti nei principali provvedimenti di scala sovra-regionale.

f) Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

In particolare si tratterà di affrontare:

- definizione dell'approccio metodologico alla costruzione della matrice di valutazione ambientale;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: acqua;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: agenti fisici (radiazioni, elettromagnetismo);
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: aria;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: biodiversità;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: energia;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: rifiuti;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: rischio industriale;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: rumore;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: salute;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema agroforestale;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema geo-giacimentologico;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema idrologico ed idrogeologico;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: suolo;
- valutazione degli impatti sulle componenti ambientali: sistema delle aree protette e del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico (PPR).

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del programma. Viene declinato nei seguenti punti:

- definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto aggregati;
  - definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto pietre ornamentali;
  - definizione di criteri per la mitigazione degli impatti in corso di coltivazione e per il recupero - comparto minerali industriali;
- h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà). Si definiranno schematicamente 3 scenari e si definiranno gli elementi di scelta dello scenario assunto:
- definizione dello scenario 0 (nessun Piano);
  - definizione dello scenario 1 (PRAE in progetto);
  - definizione dello scenario 2 (PRAE iper-vincolato);
  - motivazioni della scelta dello scenario.
- i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano o del programma proposto, definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. In particolare verrà data la definizione del sistema di indicatori e la definizione di tempi, modi e competenze per il monitoraggio.

### **9. Redazione della proposta definitiva di Piano**

A seguito dell'acquisizione delle osservazioni del pubblico e dello svolgimento della seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) della l.r. n. 23/2016, nonché del parere motivato relativo alla VAS espresso dalla Regione in qualità di autorità competente in materia di VAS, IRES in accordo con il GP e il GRI dovrà procedere alle opportune revisioni del Piano e del rapporto ambientale, che nella sua versione definitiva sarà adottato dalla Giunta regionale per essere trasmesso al Consiglio per la successiva approvazione entro il termine di sessanta giorni.

## **10. Sintesi degli adempimenti**

L'agenda degli adempimenti relativi al presente Accordo è dettata dall'art. 5 della l.r. n. 23/2016 che prevede i seguenti obiettivi intermedi:

- l'adozione del "Documento Programmatico, comprensivo del "documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS" e la sua informazione e trasmissione da parte della Regione ai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r.n. 23/2016;
- la contestuale convocazione della prima conferenza di copianificazione e valutazione;
- l'adozione del PRAE, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica del Piano e l'apertura della fase di informazione e di espressione delle osservazioni;
- la convocazione della seconda conferenza di copianificazione e l'acquisizione dei contributi e osservazioni;
- l'espressione del parere motivato relativo alla VAS;
- la redazione delle opportune revisioni del PRAE, corredate dalle motivazioni circa l'accoglimento o il mancato accoglimento delle osservazioni prodotte;
- l'adozione del PRAE in via definitiva, corredato dal rapporto ambientale, dalla sintesi non tecnica e dal piano di monitoraggio e la sua trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione.

Tutti i passi sopra indicati comportano la redazione dei documenti di Piano da parte dell'IRES in accordo con il GP ed il GRI, e la redazione degli atti amministrativi e dei vari atti endoprocedimentali, a cura degli uffici regionali del Settore Cave.

Ciò posto, si prevede il seguente cronoprogramma:

- adozione del "Documento Programmatico, comprensivo del "documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS", entro il 1 settembre 2019,
- adozione del PRAE, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica del Piano, entro il 1 dicembre 2019;

Successivamente all'adozione del PRAE, la Regione farà partire la fase di informazione e la seconda conferenza di copianificazione e valutazione.

Terminata questa fase la Regione esprimerà il parere motivato relativo alla VAS e, fatte le opportune revisioni, la Giunta adotterà in via definitiva il PRAE corredato dal rapporto ambientale,

dalla sintesi non tecnica e dal piano di monitoraggio e lo trasmetterà al Consiglio regionale per l'approvazione.

## **11. Soggetti coinvolti**

### **a) La rete degli altri soggetti pubblici**

Oltre al necessario confronto con i soggetti istituzionalmente partecipi del percorso di pianificazione, l'IRES rafforzerà il rapporto di collaborazione con altri centri di ricerca pubblici piemontesi e altri soggetti tecnico-scientifici che fanno parte del sistema regionale: in particolare con il CSI Piemonte, l'IPLA, l'ARPA Piemonte.

L'IRES svilupperà inoltre gli opportuni contatti con le autorità europee e con i soggetti nazionali, utili per migliorare la qualità della analisi e diventare parte attiva delle azioni di disseminazione dei risultati.

All'interno dell'IRES sarà possibile attivare sinergie con le altre attività di Osservatorio gestite dall'Istituto e con altri incarichi valutativi nell'ottica della programmazione unitaria, così come si potranno valorizzare gli apporti degli Osservatori direttamente gestiti dalla Regione Piemonte.

### **b) Il Gruppo di lavoro di Piano (GP)**

L'elaborazione della documentazione relativa al PRAE e dell'annesso "rapporto ambientale" sarà garantita attraverso la costituzione presso IRES Piemonte di un gruppo di lavoro dedicato (GP), anche attraverso ulteriori accordi con gli Atenei di cui all'art. 2 dell'Accordo di collaborazione tra le Parti, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

Il GP opererà in costante raccordo con il Gruppo di lavoro Regionale Interdirezionale (GRI) di cui al medesimo art. 2.

Il GP si metterà a disposizione delle strutture regionali competenti, in affiancamento continuo durante l'intero periodo di elaborazione del PRAE. Tale gruppo dovrà garantire un forte coordinamento tra gli esperti coinvolti nelle singole attività, uno scambio di informazioni veloce e quotidiano, la condivisione delle scelte metodologiche di fondo e la realizzazione di forti economie di scala.

Il GP dovrà essere costituito in modo da garantire la disponibilità delle diverse competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle attività di predisposizione del PRAE. A tal fine l'IRES Piemonte, nella persona del Responsabile di cui all'art. 6 dell'Accordo di collaborazione tra

le Parti, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale, in concerto con il dirigente regionale di Settore, potrà avvalersi di idonee professionalità che abbiano maturato significativa esperienza nelle materie inerenti all'incarico affidato ad IRES, secondo le modalità contenute nel regolamento per i rapporti di collaborazione esterna dell'Istituto.

### **c) I Gruppi di coordinamento**

Considerata la complessità del lavoro dovrà, altresì, essere costituito un gruppo ristretto di coordinamento per organizzare il lavoro e permetterne la programmazione e un gruppo allargato comprendente le attività maggiormente operative in ambito pianificatorio.

#### ▪ ***Il gruppo ristretto di coordinamento***

Per il gruppo ristretto di coordinamento dovranno essere individuati due referenti della Direzione attività produttive della regione e due dell'IRES. Il gruppo ristretto si riunirà ogni qual volta dovranno essere prese decisioni critiche per lo sviluppo dell'attività e potrà di volta in volta essere allargato a specifici soggetti del GP e del GRI competenti per specifiche questioni.

#### ▪ ***Il gruppo allargato***

Il gruppo allargato è composto dai membri del GP e del GRI; tra i membri del GP IRES individuerà almeno: un esperto geo-giacimentologico, un esperto in idrologia e idraulica, un esperto per la valutazione ambientale DPSIR e un esperto in pianificazione territoriale. Il gruppo allargato potrà, nel corso dei lavori, essere suddiviso in sotto gruppi che si occuperanno di parti specifiche del lavoro per comodità ed efficienza di confronto.

**VOCI DI COSTO RENDICONTABILI**

**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE  
E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE, PER LA  
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE  
DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.**

**TRA**

**la Regione Piemonte**

**E**

**l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, di seguito denominato IRES**

**Voci di costo rendicontabili**

Le voci di costo rendicontabili da parte dell'IRES sono:

- spese per gli accordi di collaborazione stipulati con gli Atenei,
- quota parte della spese (50%) per personale contrattualizzato dedicato nelle attività previste dall'Accordo,
- spese per collaborazioni e consulenze da assumere secondo quanto previsto dall'art.7 comma 6 del decreto legislativo n 165/2001,
- quota parte delle spese fisse e di gestione e oneri accessori (in ragione del 7 % in vece del 25% delle spese forfettarie definite dall'art.6 *D.M.* 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex *D.M.* 143 del 31 ottobre 2013) di cui:
  - spese per servizi esterni, per viaggi e missioni
  - spese per l'acquisizione di servizi di supporto tecnico, per l'acquisizione di servizi di comunicazione e per la convegnistica.

**Ripartizione di massima delle voci di costo rendicontabili**

La tabella seguente illustra la ripartizione di massima delle voci di costo.

<b>Descrizione voce di costo rendicontabile</b>	<b>Costo massimo stimato</b>
Spese dell' Accordo di collaborazione con Atenei	€135.960
Personale contrattualizzato ed oneri riflessi	€20.330
Spese per collaborazioni e consulenze art.7 comma 6 del dlgs. 165/2001	€122.736
Spese fisse e di gestione	€15.974
Spese per servizi esterni, per viaggi e missioni	€2.500
Spese per stampe, comunicazioni e convegni	€2.500
<b>TOTALE</b>	<b>€300.000</b>